



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 04-12-2020

Settore: PERSONALE

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
 - A. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO - IUC - DELLE RISORSE STABILI 2017 che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei

limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

DATO ATTO che l'ente ha operato riduzioni al trattamento accessorio, per il rispetto del limite del fondo anno 2010 e per la cessazione di personale nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013 e pertanto il fondo delle risorse decentrate è gravato da una decurtazione consolidata, pari ad € 5.614,34, certificata dal Revisore del Conto;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria Generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e tra queste ricordiamo:
 - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - assegno ad personam di cui all'art. 110, comma 3, del d.lgs. 267/2000;
 - fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 11bis del D.L. 14/12/2018, n. 135, inserito con la legge di conversione 11/02/2019 n. 12, il quale al comma 2 prevede che per i comuni privi di posizioni dirigenziali il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/05/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi art. 15, commi 2 e 3, del C.c.n.l. 21.05.2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 106 del 26/09/2019 è stato determinato l'assetto delle posizioni organizzative del Comune di Oppeano ai sensi art. 13 e seguenti del C.c.n.l. Comparto “Funzioni Locali” - Triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

RILEVATO che, con il predetto provvedimento, in applicazione della facoltà prevista al citato art. 11bis del D.L. 14/12/2018, n. 135, i “resti” assunzionali pari ad Euro 10.965,05, al netto degli oneri previdenziali, sono stati destinati all'incremento della retribuzione di posizione già istituite alla data di entrata

in vigore del C.c.n.l. Comparto "Funzioni Locali" del 21/05/2018 ed alla retribuzione di risultato e che su detto importo non si applica il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 con riferimento trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa;

AVUTO PRESENTE, quindi, che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2020, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, a decorrere dall'anno 2018, il "*Fondo risorse decentrate*" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori e che tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato (I.U.C.);

ATTESO che nel predetto importo consolidato confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 (risorse per "*Alte professionalità*"), calcolato in Euro 1.131,62, già decurtato ai sensi della legge 147/2013 e della legge 208/2015, secondo quanto previsto dalla nota del MEF-RGS prot. 256170/2018 del 13/12/2018;

TENUTO CONTO che, con determinazione n. 1001 del 30/12/2019, di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, l'importo consolidato (I.U.C.), che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, è stato aggiornato ad Euro 74.583,39, a seguito del consolidamento delle predette risorse;

DATO ATTO che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, della somma corrispondente alle risorse per "*Alte professionalità*", che tuttavia è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018;

VISTO l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dalla predetta disposizione normativa e la relativa circolare interpretativa;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., quanto previsto all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

DATO ATTO che la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso la nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale ha dato istruzioni operative su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019;

CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme e nei limiti fin qui descritti;

RILEVATO che:

- l'importo di cui sopra (I.U.C.) viene stabilmente incrementato:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data) calcolato in Euro 1.351,54 (art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21/05/2018);
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità pari ad Euro 0,00 (art. 67, comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018);
 - a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per

le unità di personale destinatarie del contratto Funzioni Locali del 21/05/2018 in servizio alla data del 31.12.2015 corrispondente ad Euro 2.246,40 (Euro 83,20 * 28) (art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018).

- in aggiunta alle risorse stabili è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue (art. 67, comma 3, CCNL 21/05/2018):
 - dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2018;
 - in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
 - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
 - delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
 - delle risorse di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) del CCNL 21/05/2018;
 - degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima;
 - eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;

CONSIDERATO che questo Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2019 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 26/11/2020 è stato autorizzato per l'anno 2020 l'inserimento delle seguenti somme:

- ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c) CCNL 21.05.2018, delle risorse economiche relative agli incentivi per funzioni tecniche per Euro **5.858,20**. Tali risorse non sono soggette a vincoli di contenimento;
- risorse relative a specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c), per incentivi relativi ad attività di recupero ici non evasa, pari ad Euro **1.500,00**;
- risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettera h) e comma 4 del CCNL 21/05/2018 (max 1,2% monte salari anno 1997) per un importo pari ad Euro **2.890,26**;
- risorse legate ad obiettivi specifici del piano della performance, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i), pari ad Euro **8.000,00**;

VERIFICATO che sono stati accertati risparmi a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2019 pari ad Euro **2.528,65**. Tali risorse non sono soggette a vincoli di contenimento;

EFFETTUATO il calcolo del limite del trattamento accessorio ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal quale risulta che per l'anno 2020 NON necessita l'adeguamento del limite dell'anno 2016, come da tabella **allegato A**;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad Euro 93.344,10, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate anno 2020*", **Allegato B**, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che per garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non occorre operare alcuna decurtazione al fondo anno 2020, **Allegato C**;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2020, nel quale sono state stanziare le risorse per la

contrattazione decentrata, e successive variazioni e/o modificazioni;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	34.526,36
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	14.121,36
Indennità educatrici ed insegnanti	0,00
Indennità ex VIII livelli	0,00
(aggiungere eventuali altre voci del fondo già destinate)	0,00

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oppeano e dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, e successive variazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/07/2020, con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale di bilancio 2020-2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2020, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.)/ piano delle performance (P.P.) 2020-2022;

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n.17688 del 01/10/2019 di assegnazione della responsabilità degli uffici e servizi e della posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL 21/05/2018;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 93.344,10, come da **ALLEGATO B** alla presente determinazione;
3. DI PRECISARE che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui all'**Allegato C**, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del

d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, NON è ad oggi NECESSARIO procedere ad alcuna DECURTAZIONE del fondo del corrente anno, tenuto conto anche che non necessita di adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

4. DI DARE ATTO inoltre che è fase di discussione il CCI normativo triennale 2020-2022;
5. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
6. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
7. DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	34.526,36
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	14.121,36
Indennità educatrici ed insegnanti	0,00
Indennità ex VIII livelli	0,00
(aggiungere eventuali altre voci del fondo già destinate)	0,00

8. DI RILEVARE pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa Euro 44.696,38;
9. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
10. DI INVIARE gli atti al Revisore dei Conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;
11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di Area.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile dell'Area
F.to FREDDO LEDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 637 DEL 04-12-2020

Settore: PERSONALE

Oggetto: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020.

CIG

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 04-12-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to FREDDO ADRIANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

COMUNE DI OPPEANO

ANNO 2020

Art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019

LIMITE 2016	139.783,06	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>	
Fondo 2018	81.359,31	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>	
Budget p.o. 2018	58.423,75	<i>stanziamento</i>	
totale 2018	139.783,06		
n. dipendenti 31/12/2018	24,50	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>	
QMP	5.705,43	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>	
NUMERO CEDOLINI EMESSI - tempo indeterminato	unità	% p.t.	valore
A TEMPO PIENO	214	100	214,00
A P.T. 94,45%	12	94,45	11,33
A P.T. 91,67%	24	91,67	22,00
A P.T. 83,33%	12	83,33	10,00
A P.T. 77,78%	12	77,78	9,33
A P.T. 69,44%	12	69,44	8,33
A P.T. 41,67%	12	41,67	5,00
TOTALE CEDOLINI			280,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			23,333
△ (differenziale dotazione)	- 1,167		
ADEGUAMENTO	0,00		
LIMITE 2016 ADEGUATO (solo se positivo)	139.783,06		

(confermato 2016)

Conteggi effettuati:

Anno 2018: in servizio anche a tempo determinato in ragione del part-time

Anno 2020: in servizio a tempo indeterminato con cedolini rapportati al part-time

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020
CCNL 2016/2018

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	74.583,39
--	-----------

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	-
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	-
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	-

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.246,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.351,54
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	3.597,94

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	1.500,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	-
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	2.890,26
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	8.000,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	12.390,26

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	2.528,65
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	5.858,20
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - incentivi per recupero della TARI e dell'IMU (Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) -	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	8.386,85

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	98.958,44
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	86.973,65
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	11.984,79

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	5.614,34
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....	
TOTALE DECURTAZIONI	5.614,34

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	93.344,10
---	------------------

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2020	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)	88.607,07		98.958,44	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 5.614,34		- 5.614,34	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI			-	
TOTALE LORDO		82.992,73		93.344,10
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	1.633,42		11.984,79	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 1.633,42		- 11.984,79
SALDO FONDO SOGGETTO A LIMITE		81.359,31		81.359,31
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		58.423,75		69.388,80
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS COMMA 2 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		-		- 10.965,05
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE				-
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL				-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		-		-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		4.800,00		4.800,00
ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019 - SOLO PER I COMUNI E IN CASO DI APPLICAZIONE NORMA				
LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		144.583,06		144.583,06

DECURTAZIONE DA OPERARE	-
-------------------------	---